Tribunale di Bari – sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti - 12/10/2009. Est. Cassano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso proposto ante causam il Tribunale di Bari - seconda sezione civile - concedeva in data 26.10.2006 il sequestro conservativo fino all'ammontare di euro 160.00,00 in danno dell'avv. N. G. a tutela delle somme pretese a titolo di risarcimento dei danni lamentati dai coniugi S. L. e P. E. per inadempimento degli obblighi professionali dal N. commessi in occasione delle difese loro prestate in una articolata vicenda creditoria e obbligazionaria che aveva riguardato un maglificio di cui era titolare la S.

Fissato col medesimo provvedimento il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, con atto di citazione notificato il 10.01.2007 i detti coniugi vi davano inizio e convenivano dinanzi a questo Tribunale di Bari -sez. dist. di Acquaviva delle Fonti- l'avv. N. G. spiegando le seguenti domande: "1) accertare e dichiarare che per quanto esposto in narrativa, l'avvocato G. O. B. N. è tenuto a corrispondere nei confronti degli odierni attori l'importo di euro. 1.000.000,00, o quel diverso importo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia; 2) per l'effetto, condannare l'avvocato G. O. B. N., a pagare nei confronti degli odierni attori la suvvista somma di euro.1.000.000,00, o quel diverso importo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi dalla data del richiesto sequestro conservativo sino all'effettivo soddisfo, nonché svalutazione monetaria; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Iva e cap come per legge."

Si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria in data 30.4.2007, l'avv. G.N. eccependo la prescrizione per alcuni profili della domanda, chiedendone comunque nel merito l'integrale rigetto perché infondata e proponendo domanda riconvenzionale. Nelle more il tribunale del reclamo con provvedimento in data 19.3.2007 aveva revocato il provvedimento di sequestro.

Concessi alla prima udienza del 7.6.2007 i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie nonché formalizzata rinuncia al mandato da parte

dell'avv. G. N. (codifensore del convenuto), il giudice all'udienza dell'8.7.08 si riservava di decidere e con ordinanza emessa fuori udienza il 12.8.08 fissava udienza di p.c. ritenuto opportuno affrontare, prima di ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento ad alcune delle prestazioni professionali oggetto di causa.

All'udienza del 14.5.2009, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da S. L. e P. E. va rigettata perché in parte prescritta ed in parte infondata.

I coniugi S. L. e P. E. hanno evocato in giudizio innanzi a questo tribunale l'avv. G. N. lamentando di aver subito danno in conseguenza di prestazioni professionali da lui negligentemente svolte.

A fondamento della richiesta gli attori hanno addotto che la S. L., titolare dell'omonimo laboratorio di maglieria corrente in Santeramo in Colle, aveva sottoscritto in data 31.3.1989 (regt. il 18.5.1989) con Agrileasing spa di Roma un contratto di leasing (all. 5 fasc. attori), garantito dal marito, per la locazione vari di macchinari per la lavorazione filati forniti dalla ditta G. D. C. srl di Salice Salentino tra cui una macchina automatica modello ELJ2; che le macchine erano state locate in aggiunta a quelle già possedute dal maglificio della S. (sempre in virtù di finanziamento Agrileasing con fornitore D. C.) esclusivamente sul presupposto che lo stesso fornitore D. C. aveva programmato (v. missiva 13.3.1989 all. 4 fasc. attori) di far realizzare alla S. il confezionamento di 2500 capi mensili per un valore di lire 16.250.000 (capi ulteriori rispetto alla produzione corrente di quel momento); che nel contratto non venivano indicati i numeri di matricola delle macchine, elemento indispensabile per identificare i beni; che per il pagamento del primo canone del contratto di leasing la D. C. srl aveva anticipato in favore della S., che si trovava in difficoltà economiche, la somma di lire 25.000.000 a fronte della quale la S. rilasciava cinque assegni di lire 5 milioni ciascuno

senza data, la cui provvista era da costituire col provento del nuovo lavoro; che la D. C., nonostante avesse incassato il prezzo versato dalla società finanziaria, non aveva tenuto fede all'impegno di effettuare la promessa commissione mensile; che la signora S. era rimasta senza lavoro e senza assistenza tecnica per le macchine che spesso si rompevano; che rivoltisi all'avv. G. N. nel giugno 1989 questi li aveva consigliati di sospendere il pagamento delle rate del contratto di leasing stipulato il 31.3.1989 atteso che l'inadempimento della D. C. riverberava i suoi effetti anche sul contratto di locazione finanziaria; che tanto il legale aveva anche rappresentato alla D. C. e alla Agrileasing con lettera del 7.7.89 (v. all. 6 fasc. attori); che con citazione notificata il 13.12.1989 l'avv. N., su mandato degli odierni attori, aveva impugnato per risoluzione il ridetto contratto di leasing evocando Agrileasing e D.C. innanzi al tribunale di Bari anziché a quello di Roma, così come imposto dalla clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nel contratto medesimo; che nelle more del giudizio la G. D. C. srl aveva messo all'incasso quattro assegni dei cinque dati a garanzia per la restituzione del prestito e di questi, mentre tre venivano regolarmente pagati, il quarto assegno veniva protestato e fatto oggetto di precetto notificato alla S. il 17.2.1990 con successivo pignoramento -19.3.1990- del Fiat Fiorino di proprietà della ditta della S. e suo unico mezzo di trasporto, indispensabile per la consegna dei proprio manufatti; che il mezzo era gravato da privilegio in favore della Cassa Rurale di Santeramo di cui l'avv. N. era all'epoca il legale; che il N. suggerì di non opporsi alla vendita del bene atteso che il ricavato sarebbe stato incassato dalla banca -e non dal creditore procedente- così estinguendo un debito vantato dalla Cassa contro la S. (per il pagamento delle ultime due rate del mutuo concesso proprio per l'acquisto di tale mezzo); che il N. non avvertì la banca perché intervenisse nella procedura esecutiva per cui il ricavato della vendita (lire 3.113.885) era comunque incassato dalla D. C. che provvide a notificare altro precetto -28.1.1993- per il recupero della differenza creditoria rimasta insoddisfatta; che la procedura veniva infine estinta dalla debitrice S. con un assegno circolare BNA dell'8.2.93 intestato a D. C. G. di lire 2.980.314 (v. all. 9 fasc. attore) fatto pervenire al creditore tramite l'avv. N.; che la strategia difensiva

del N. aveva causato danni alla S. in quanto, per non aver pagato alla G. D. C. un assegno di 5 milioni di lire, si era ritrovata a pagare, oltre il capitale, la somma di ulteriori lire 7.026.384 (lire 1.094.199 per spese legali e interessi della procedura esecutiva oltre, per il pagamento degli interessi alla Cassa Rurale sulle due rate del mutuo contratto per l'acquisto del Fiorino, lire 2.511.290+ 534.780 per spese legali all'avv. N. difensore della banca creditrice procedente+2.886.115 come differenza tra il valore di mercato del Fiorino -6 milioni- e il ricavato della vendita forzosa -3.113.885); che a tale cifra andavano aggiunti tutti gli ulteriori danni morali e patrimoniali patiti dalla S. per tale vicenda (noleggio di una vettura per continuare il lavoro; protesto dell'assegno e segnalazione alla centrale rischi); che gli attori, in virtù di informazioni loro fornite dalla società costruttrice Zamark spa con fax del 7.2.1991 e 13.2.1991 (all. 11 e 12 fasc. attori), avevano avuto certezza che i macchinari forniti da G. D. C. (ditta individuale) in virtù di un precedente contratto di leasing (stipulato il 6.5.1987) non erano nuovi, così come promesso, ma già usati; che in particolare la macchina modello E12S aveva 6 anni e mezzo di vita al momento della consegna; che anche in questo primo contratto non erano stati indicati i numeri di matricola delle macchine; che il N., informato di ciò in data 13.2.1991, li dissuase dal proporre querela atteso che, a suo parere, legittimata a presentarla era solo la società di leasing proprietaria dei beni e che era decorso il termine di tre mesi per proporre la querela, così errando atteso che il reato di truffa che si configurava in tale vicenda era perseguibile di ufficio -perché aggravato ex art. 61 n. 7 c.p. e perché commesso (anche) contro lo Stato che aveva contribuito all'acquisto del macchinario con un contributo a fondo perduto del 40%; che dopo le loro ripetute insistenze il N. segnalava i fatti solo in data 3.12.1991 con lettera inviata alla ditta produttrice dei macchinari e alla Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud), ente erogatore de finanziamento (all. 13 fasc. attori); che rimasta inevasa la lettera, il sig. P. si era recato a Roma presso la sede della Agensud ove apprendeva che alcunché poteva farsi in quanto le matricole di macchinari non erano state riportate nel contratto di leasing, anche se vi era il sospetto che la D. C. avesse rigirato alla S. dei propri macchinari usati

in quanto la società salentina era stata essa stessa beneficiaria di finanziamenti Agensud (parzialmente a fondo perduto) per l'acquisto di macchinari simili; che comunicato al N. l'esito di tali ricerche, egli non aveva inteso predisporre la necessaria denuncia penale così impedendo agli attori di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento ed ottenere il risarcimento dei danni; che rivoltisi nel 1994 ad altro legale di Santeramo in Colle questi proponeva querela a carico di D. C. G. che si concludeva con l'archiviazione della denuncia per estinzione del reato per amnistia, osservando tra l'altro il giudice che il mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti dal D. C. seppure non aveva rilievo penale era suscettibile di tutela nella sede civile (v. decr. arch. GIP Pretura Lecce del 26.11.1995 in fasc. convenuto); che Agrileasing notificava il 25.1.1991 il d.i. n. 16426/90 emesso dal tribunale di Roma il 17.12.1990 contro S. e P. per il pagamento di lire 23.018.789 per canoni non pagati relativi al primo contratto di leasing sottoscritto il 6.5.1987 nonché per la riconsegna dei macchinari oggetto di tale contratto (valutato lire 34.280.020 -pari alle 30 rate a scadere- dopo soli due anni di uso pur essendo state pagate in origine 96.552.200 lire); che per la riconsegna -intimata con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.- veniva notificato precetto in data 7.2.1991 (v. all. 15 fasc. attori); che il N. fu informato del d.i. lo stesso 13.2.1991 con richiesta di sospendere l'azione del creditore, proponendo opposizione a entro il successivo 14.2.91, ultimo giorno utile, sulla base e del fatto che le macchine pretese in restituzione non potevano essere valutate 34.280.020 e del fatto che le macchine fornite si erano rivelate usate e non nuove; che l'avv. N. rassicurava gli odierni attori sostenendo che non era necessario proporre opposizione atteso che nel giudizio di risoluzione del secondo contratto di leasing (quello del 31.3.1989) già pendente erano stati richiesti tutti i danni tra i quali sarebbero rientrati anche i danni derivanti dal primo contratto; che il d.i. n. 16426/90 pronunciato dal tribunale di Roma non veniva opposto e acquistava definitiva efficacia esecutiva; che le macchine venivano restituite alla Agrileasing il 22.3.1991; che il d.i. n. 16426/90 era formalmente dichiarato esecutivo -quanto al pagamento dell'obbligazione pecuniaria- dal tribunale di Roma in data 3.10.1995; che in seguito Agrileasing notificava una serie di atti di

precetto per il pagamento del credito pecuniario ed in particolare, a un precetto notificato in data 21.9.1996 di lire 38.890.662 oltre interessi e accessori, seguiva in data 20.12.1996 un pignoramento dei macchinari aziendali (proc. es. mob. n. 40274/96) i quali, valutati al momento del pegno, 40 milioni di lire, erano poi venduti all'asta il 24.3.1999 con un ricavo di lire 142.720; che il danno subito a seguito di tale procedura andava quantificato nel detto reale valore delle macchine (40 milioni) oltre che nei danni morali, alla immagine commerciale subiti dalla S. per l'esecuzione forzata che aveva pubblicamente patito e alle ulteriori spese legali (lire 5 milioni) corrisposte ad altro legale che propose opposizione al precetto -il 25.10.1996 v. all. 18 fasc. attori- e all'esecuzione -dep. il 24.12.1996 e notificata il 16.1.1997 v. all. 19 fasc. attori- (lire 5.000,00 dati all'avv. P.); che la procedura esecutiva aveva cagionato alla S. uno stato di stress che le aveva causato un tumore alla carotide (male per cui veniva ricoverata in ospedale dal 15 al 20 marzo 1999); che la mancata opposizione al d.i. n. 16426/1990 del tribunale di Roma in definitiva era stata la causa della vendita all'asta in data 24.3.1999 dei macchinari acquistati (rectius locati) nel 1987 e 1989 e quelli ulteriori acquisiti nel 1991/2 per la maglieria di cui era titolare la S.; che gli attori avevano patito anche una grave crisi depressiva iniziata allorché l'avv. G.N. aveva loro consigliato di intestare fittiziamente, con una finta vendita, l'unico immobile di cui era titolari (sede dell'aziendale e della casa coniugale); che tra il 1990 e il 1996 il N. aveva operato al solo fine di far estinguere alla S. un mutuo a lei concesso nell'estate del 1989 dalla Banca di Credito Cooperativo di Santeramo per riorganizzare il lavoro e ristrutturare i locali aziendali, banca dal convenuto parimenti assistita e che alla fine ebbe ad incassare un ammontare di lire 136.712.316 (comprensivo di capitale e interessi al 16%), facendo ignorare agli attori il debito contro di loro vantato dalla Agrileasing in virtù del ridetto d.i.; che il tribunale di Bari con sentenza dell'11.9.1993 accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel procedimento di risoluzione contrattuale in favore del tribunale di Roma; che la riassunzione, da effettuarsi entro il 20.12.1993, era avvenuta fuori termine il 21 dicembre 1993; che la causa era dichiarata estinta dal tribunale romano con sentenza del 10.1.2000 senza che mai il N. avesse

comunicato ai suoi assistiti il vizio procedurale; che il 22.2.2002 veniva notificato ai coniugi P.-S. d.i. per un importo di euro 80.636,00 richiesto dalla Agrileasing in relazione al mancato pagamento dei canoni del secondo contratto di leasing i cui macchinari era stati usati solo tre mesi prima di essere restituiti senza che fosse possibile opporre tale richiesta adducendo che le macchine fornite erano usate atteso che il N. aveva omesso di chiedere in illo tempore un ATP; che Agrileasing aveva anche avviato nel 2004 una azione revocatoria per aggredire l'unico immobile di proprietà dei coniugi attori, da loro donato al figlio, destinata verosimilmente ad avere successo; che a carico della S. L. era stata accertata da un medico specialista una depressione di grado grave con un danno biologico stimato in una invalidità permanente del 35%.

L'attore P. E. ha lamentato, inoltre, che l'avv. N., sebbene fosse stato incaricato della sua difesa in un giudizio penale chiamato il giorno 14.5.1993 innanzi alla sezione distaccata di Campi Salentina del tribunale di Lecce ed in cui egli era stato imputato del reato di emissione di assegni a vuoto (emissione legata al contenzioso civile in corso col D. C.), non aveva provveduto a inviare il suo sostituto processuale avv. G. così come a lui promesso con conseguente condanna del P., rimasto privo di difesa, pronuncia riformata solo a seguito di appello proposto tramite altro difensore.

Si può in buona sostanza dire che S. L., titolare di un maglificio, stipulò in data 31.3.1989 un contratto per il leasing per dotarsi di alcuni macchinari necessari per il potenziamento della capacità produttiva della ditta in vista di un incremento delle commesse, ma si era poi trovata in difficoltà a corrispondere gli onerosi canoni di locazione in quanto la D. C. G. srl, che aveva programmato tali nuove commesse, non vi aveva poi dato seguito.

Recatisi dall'avv. G. N. la signora S. L. e suo marito (interessato alla vicenda quale fideiussore del contratto di leasing nonché per aver emesso gli assegni, intestati alla moglie e da lei girati, dati a garanzia al D. C. per un prestito di 25 milioni cfr. la trascrizione del titolo sul verbale di pignoramento del 19.3.1990 all. 8) per affidargli la cura della loro difesa in tale vicenda, il N., secondo l'assunto attoreo, avrebbe consigliato e dato corso ad una strategia difensiva rivelatasi poi gravemente dannosa

per i suoi clienti: ritenuto di poter far valere il collegamento negoziale tra la promessa della società D. C. e la stipulazione del leasing, prima mise in mora la D. C. srl comunicando nel contempo alla finanziaria che la conduttrice avrebbe sospeso il pagamento dei canoni (v. lettera del 7.7.89 all. 6 fasc. attori) e quindi propose, con citazione notificata il 13.12.1989, domanda di risoluzione del contratto di leasing firmato il 31.3.1989 (v. la citaz. in all. 7 fasc. attori). In ciò però aveva errato avendo prima introdotto il giudizio innanzi al tribunale di Bari anziché a quello di Roma, così come dovuto in virtù della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nel contratto di locazione finanziaria, e poi riassunto tardivamente la causa innanzi al giudice dichiarato compente; il medesimo difensore aveva omesso poi di opporsi, ritenendolo non necessario attesa le pendenza del detto giudizio di cognizione ordinaria, al precetto notificato alla S. il giorno 17.2.1990 con cui le era stato intimato il pagamento di un assegno di 5 milioni di lire da lei dato in garanzia a D. C. G. (unitamente ad altri quattro, di cui tre già regolarmente onorati), fornitore delle macchine il quale le aveva anche prestato i soldi necessari per pagare il primo canone del detto contratto di leasing, con apertura di una procedura esecutiva che aveva determinato un maggior danno, rispetto al capitale inizialmente dovuto, valutato in complessive lire 7.026.384.

Lamentano ancora gli attori: 1) il fatto che il loro difensore avv. N. non avesse proposto, entro il termine utile del 14.2.1991, opposizione al d.i. n. 16426/90, emesso in favore della Agrileasing spa per il pagamento di lire 23.018.789 per canoni non pagati relativi a un precedente contratto di leasing sottoscritto dalla S. con la creditrice in data 6.5.1987 e per la restituzione dei macchinari oggetto di tale contratto; 2) che, una volta comunicatogli di aver scoperto che i macchinari loro forniti dalla D. C. srl in virtù del primo contratto di leasing non erano nuovi, il difensore non provvide a sporgere querela e a chiedere subito un Accertamento Tecnico Preventivo, in particolare con riferimento alla macchina mod. E12S; 3) che il N. mentre era loro difensore nel contempo curava come procuratore, in loro danno, anche gli interessi della Cassa Rurale di Santeramo con la quale i coniugi avevano stipulato due mutui.

L'attore P. E. contesta, inoltre, al N. di non averlo difeso in un giudizio celebratosi il 14.5.1993 innanzi alla sezione distaccata di Campi Salentina del tribunale di Lecce.

Prima di addentrarci nella disamina delle molteplici questioni prospettate, occorre chiarire innanzitutto che è principio di diritto pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quello secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e che, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti probabilmente effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (v. da ultimo Cass. 7.8.2002 n. 11901)

Quanto all'affidamento delle pratiche ai colleghi di studio di cui l'avv. N. si è fatto scudo con riferimento ad alcune delle contestazioni d'inadempimento, si osserva che ciò non esime da responsabilità il professionista chiamato per i danni, atteso che la sottoscrizione degli atti comporta in ogni caso la piena condivisione dell'attività professionale svolta, sicché l'eventuale mancata ponderazione della negligenza della stessa, non potrebbe che imputarsi a colpevoli mancanze del dominus.

In ordine, invece, alla necessità di considerare l'opera svolta dall'avv. N. in favore della S. L. e P. E., stante la colleganza a stretta consequenzialità delle singole fattispecie, come un'unica prestazione iniziata nel 1989 e terminata dieci anni dopo solo col deposito della sentenza romana del 17.1.2000 (o meglio col suo passaggio in giudicato a marzo 2001 v. comparsa conclusionale S.-P.), va detto che tale assunto non è condivisibile: è chiaro dalla narrativa dei fatti resa dagli stessi attori che il professionista convenuto ha ricevuto nel tempo una serie di incarichi tra loro distinti, sia pure genericamente tutti tesi alla tutela dell'azienda della S., così come è ovvio che avvenga ove lo stesso cliente affidi al proprio difensore una pluralità di incarichi.

Peraltro che si trattasse di una pluralità di incarichi è detto dagli stessi attori nella lettera di messa in mora, ove parlano di "diverse vicende processuali in cui siamo stati coinvolti a partire dal 1989", così come nella citazione dove si parla di responsabilità per le "obbligazioni assunte", poi dettagliatamente e specificamente indicando, nei punti da A) a G) nella parte conclusiva dell'atto introduttivo, ciascun inadempimento ascritto al convenuto (v. pag. 26-30 della citaz.).

Veniamo ora all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in relazione ad alcune delle prestazioni professionali da lui rese in favore degli odierni attori.

È bene ricordare che vertendosi in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista deve applicarsi l'ordinario termine di prescrizione decennale atteso che la prescrizione breve dell'art. 2947 c.c. concerne il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale nella nozione fornita dall'art. 2043 stesso codice (violazione del principio del neminem laedere) ed ancora che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass. 8.5.2006 n. 10493; 15.7.2009 n. 16463), momento che è distinto da quello di cessazione del rapporto professionale e può ben essere ad esso anteriore, sorgendo dal momento in cui il cliente sia stato posto nella condizione di conoscere le lamentate inadempienze del suo difensore (così Cass. 27.7.2007 n. 16658).

Ora, dato che è pacifico che il primo atto di interruzione del termine è costituito dalla lettera raccomandata pervenuta al N. in data 13.4.2001 (v. doc. senza numero nel sottofascicolo 'note istr. e documentazione' e la risposta di N. doc. n. 8 del sottofascicolo del reclamo, entrambi contenuti nel fasc. del convenuto), sicuramente coperta dalla prescrizione è la vicenda relativa al fatto che l'avv. N. avrebbe ritenuto di non opporsi al precetto notificato alla S. il giorno 17.2.1990 per il pagamento di un assegno di 5 milioni di lire emesso in favore di D. C. G. con successivo pignoramento del Fiat Fiorino, esecutato il 19.3.1990. Infatti avendo gli attori ben sottolineato come

tale episodio avesse determinato loro gravi danni a seguito della privazione dell'unico mezzo di trasporto dell'azienda, assolutamente indispensabile per la consegna dei manufatti, la piena consapevolezza del danno ricevuto è maturata sicuramente il giorno stesso in cui gli attori persero la disponibilità del mezzo -19.3.1990- e quindi oltre dieci anni prima della lettera di messa in mora (lettera che, a ben vedere, alcuna specifica contestazione contiene su questa vicenda).

Lo stesso deve dirsi per la mancata opposizione al d.i. n. 16426/90 pronunciato su ricorso della Agrileasing dal tribunale di Roma il 17.12.1990 e notificato il 25.1.91, decreto da opporsi entro il 14.2.91: ed invero proprio dalla data in cui il decreto divenne irrevocabile, per la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, si formò il debito di 23.018.789 di lire con conseguente danno per S. e P. In questo caso la produzione del danno si è subito manifestata all'esterno e i clienti dell'avv. N. erano in condizione di conoscere la lamentata inadempienza e i suoi effetti, anzi ne erano perfettamente consapevoli a seguito dell'avviso contenuto nel d.i. sulla possibilità di proporre opposizione necessariamente entro 20 giorni -termine all'epoca previsto dall'art. 641 c.p.c.- (cfr. sull'inizio della prescrizione nel caso in cui si lamenti che l'avvocato non abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. 9.5.2007 n. 10578). Ne segue che la lettera dell'aprile 2001 era ormai tardiva rispetto al danno rivelatosi in data 14.2.1991.

La fondatezza della eccezione preliminare sollevata dal convenuto non esime questo giudice dal rilevare, nel merito, che l'opposizione a un precetto basato su un assegno valido, legittimamente detenuto dal portatore, relativo a un credito pacificamente non estinto e le cui prime tre rate erano state regolarmente pagate sarebbe stata quantomeno temeraria, per cui poche speranze di accoglimento essa avrebbe avuto.

Quanto al danno d'immagine derivato dal protesto del titolo (con la conseguente pubblicità che tale atto comporta), si osserva che alcuna prova è stata data dell'elevazione del protesto in danno della S. non essendovi in atti copia né del titolo né del relativo protesto notarile; tantomeno vi è prova dell'avvenuta segnalazione alla

centrale rischi del nominativo della S. in relazione al mancato pagamento del titolo in questione.

In ordine alla mancata opposizione al d.i. n. 16426/90 emesso per il pagamento dei canoni arretrati non pagati, pari a L. 23.018.789, e per la riconsegna dei beni locati, decreto notificato il 25.1.91 e da opporre entro il 14.2.1991, si osserva, ad abundantiam, che gli attori stessi hanno riferito in citazione di essersi recati dal professionista la sera del 13 febbraio 1991 (col fax inviato dalla casa produttrice Zamark che sarebbe stato rivelatore della truffa contrattuale subita in riferimento ad una macchina fornita dalla D. C. col primo contratto di leasing v. all. 11 e 12 fasc. attori) per cui appare chiaro che costui non avrebbe potuto nel termine utile del 14.2.1991 redigere l'atto di opposizione, da proporre innanzi al Tribunale di Roma, e consegnarlo per la notifica. E tanto basta dire senza attardarsi a considerare, nel merito, che l'opposizione sarebbe stata inutile e priva di prospettive favorevoli atteso che il decreto da opporre quanto alla restituzione delle macchine era provvisoriamente esecutivo; che non era possibile opporre alla società finanziaria, che legittimamente chiedeva (in riferimento al primo contratto di leasing) il pagamento dei canoni scaduti e la restituzione delle macchine per risoluzione contrattuale, i vizi dei beni locati atteso che il contratto di leasing sottoscritto dalla S. conteneva la consueta clausola di rinuncia alla possibilità di opporre al pagamento dei canoni i vizi o difetti di qualità dei beni locati (v. art. 3 e 9 contr. leasing all. 2 fasc. attori); che nella lettera di contestazione del 7.7.89, inviata dal N. su mandato dei coniugi S.-P., non si era fatto riferimento come motivo di sospensione (rectius interruzione) del pagamento dei canoni di locazione, a vizi delle macchine né del primo né del secondo contratto.

Quanto ai risvolti penali della avvenuta fornitura di macchinari usati anziché nuovi da parte della società leccese, la mancata predisposizione della querela da parte del difensore qui convenuto non ha comportato alcun pregiudizio ai diritti degli odierni attori, atteso che il supposto reato di truffa, consumato nell'89, quando fu scoperto (febbraio 1991) era già stato amnistiato con dPR 12.4.1990 n. 75, così come poi

accertato all'esito della denuncia proposta per conto degli attori da altro professionista (v. decr. arch. GIP 26.11.1995).

È fondata anche l'eccezione di prescrizione per l'inadempimento consistito nella mancata difesa di P. E. nel processo penale celebrato a suo carico a Campi Salentina per il reato di emissione di assegni a vuoto. Si tratta di vicenda del tutto estranea alla lettera interruttiva del 13.3.2001 e che è stata per la prima volta contestata al legale convenuto col ricorso ex art. 22 legge professionale del luglio 2005, per cui se si considera che in quel caso il danno (condanna del P.) si è consumato ed era evidente alla data del processo celebrato il 14.5.1993, appare chiaro come l'atto d'interruzione del termine sia giunto in ritardo.

Anche qui, peraltro, l'inadempimento manifestamente non sussiste atteso che dal decreto in data 20.2.1993 di fissazione di udienza innanzi al Pretore di Campi Salentina (v. all. 20 nel sottofasc. "ric. per seq. conserv." del fasc. convenuto), così come dalla sentenza di incompetenza territoriale precedentemente emessa dal Pretore di Acquaviva in favore del giudice leccese (v. copia sent. dell'8.1.1993 nel fasc. conv.), risulta pacificamente che il difensore di P. E. in quel procedimento penale era l'avvocato M. G. e non l'avv. N.

Per di più va rilevato come, attesa la natura dell'imputazione comprovata da titoli pacificamente non onorati, il fatto che l'imputato P. sia stato assistito da un difensore d'ufficio piuttosto che dal difensore di fiducia non ha verosimilmente cambiato l'esito del giudizio né gli attori hanno dimostrato che l'intervento in appello del difensore di fiducia abbia realmente sortito un effettivo beneficio non avendo prodotto la relativa decisione (anzi a dire del giudice della cautela ante causam, che aveva a disposizione la sentenza, il nuovo difensore aveva ottenuto con l'impugnazione solo un "risibile sconto di pena" v. ordin. sequestro conserv. del 26.10.2006).

Quanto alle pratiche di recupero crediti patrocinate dal N. per conto della Cassa Rurale di Santeramo in danno degli odierni attori nel contempo che costoro erano suoi assistiti, si tratta di vicenda che non ha determinato alcun particolare pregiudizio (se non il fatto di restituire quanto dovuto con le more contrattualmente pattuite all'accensione dei

mutui) mentre l'eventuale rilievo deontologico della vicenda sfugge alla conoscenza del giudice ordinario. Peraltro, così come osservato dal giudice della cautela, il ripianamento dei debiti nei confronti della banca e la sospensione dei pagamenti ha favore della società di leasing costituiscono strategie difensive di per sé non illogiche a fronte di differenti posizioni sostanziali, in specie titoli esecutivi o validi contratti nel primo caso e convincenti inadempienze nel secondo.

Quanto al giudizio promosso il 13.12.1989 contro la G. D. C. srl e la Agrileasing spa occorre verificare se esso fosse fondato nel merito atteso che, escluso che l'avvio del procedimento innanzi a giudice incompetente per territorio sia di per sè fonte di pregiudizio atteso che la domanda ben può proseguire innanzi al diverso giudice, solo in caso di risposta positiva a tale domanda avrebbe rilevanza, ai fini della domanda risarcitoria qui in esame, la estinzione del giudizio dovuta alla tardiva riassunzione da parte del N. innanzi al giudice indicato come competente, inadempienza sicuramente a lui ascrivibile dovendo egli operare in modo che la riassunzione avvenisse nel termine indicato dal tribunale di Bari, cosa che non è accaduta per sua colpa avendo egli predisposto l'atto di riassunzione solo in data 11.12.1993 (v. copia atto di riassunzione in fasc. convenuto) per una notifica da effettuare su Bari, tramite un collega domiciliato in Roma, entro il 20.12.1993.

È consapevole questo tribunale monocratico che la questione non è stata oggetto di confronto tra le parti ma nondimeno, trattandosi di un presupposto di fatto per l'accoglimento della domanda, è possibile esaminarla da parte del giudice.

Ebbene, l'azione di risoluzione dei due contratti promossa nel giudizio di cui si lamenta l'estinzione, sebbene avesse ottenuto l'utile effetto di bloccare eventuali richieste di ingiunzione da parte della società finanziaria in danno della S. che era morosa nel pagamento dei canoni del secondo contratto di leasing (ebbe a riconoscere l'effetto "paralizzante di qualsiasi legittima pretesa" la stessa Agrileasing nella comparsa depositata del giudizio barese, tanto che i canoni furono oggetto di d.i. solo nel 2002), valutata nel merito non aveva fondate prospettive di successo sia perché era difficile intravedere nell'intendimento manifestato dalla società G. D. C. srl alla Agrileasing spa

con la missiva del 13.3.1989 un vero e proprio obbligo contrattuale assunto dalla società D.C. direttamente con la S. ("Facciamo riferimento alla richiesta del Maglificio S. L. di Santeramo in Colle per dichiarare di aver programmato nella ns. produzione di fare realizzare dal suddetto maglificio lo smacchinato e confezione di circa 2500 capi di maglieria al mese, al prezzo di L. 6.500. cadauno" v. missiva del 13.3.89 nel fasc. convenuto), trattandosi piuttosto un mero proposito, un progetto reso noto alla società finanziatrice al fine di convincerla a concedere un nuovo prestito per l'acquisto dei ulteriori beni strumentali ad una ditta che non aveva ancora completato il pagamento di un precedente finanziamento (e la sussistenza del contratto fu prontamente contestata dalla società D. C. v. comparsa di costituzione e risposta della D. C. negli atti del processo barese depositati dal convenuto), sia perché il termine per contestare vizi dei beni locati era ormai decorso e, soprattutto, perché alcuna incidenza poteva avere l'inadempimento di un terzo (la società D. C.) sulla risoluzione del contratto di leasing stipulato con la società finanziaria Agrileasing e la S., costituendo la promessa della D.C. al più un mero motivo che aveva indotto la S. alla firma del nuovo contratto di locazione finanziaria, come tale irrilevante con riferimento a quest'ultimo ex art. 1345 c.c.

Si evidenzia, inoltre, che l'incompetenza del giudice pugliese non era così scontata e manifesta come assume la difesa attorea: occorre, infatti, considerare che il giudizio aveva ad oggetto in primis la richiesta di accertamento dell'inadempimento della D. C. srl al (presunto) contratto, da eseguire in Santeramo in Colle, con cui si era impegnata a commissionare ogni mese alla S. 2500 capi di maglieria, e che a tale domanda si connetteva la richiesta di risoluzione "per colpa della D. C." del secondo contratto di leasing stipulato con Agrileasing il 31.3.1989 sul presupposto dell'aumento della produzione che sarebbe seguito alla nuova commessa (v. atto di citazione in fasc. convenuto come all. 9 del sottofascicolo "reclamo"). Domanda, quest'ultima, che come detto era chiaramente tesa ad anticipare e bloccare eventuali richieste di ingiunzione da parte della finanziaria in danno della S. In presenza di una classica ipotesi di cumulo

di domande, dunque, non si poteva certo presagire come scontata la negatoria di competenza poi dichiarata.

Va anche detto che, ove la S. avesse ritenuto effettivamente fondate le sue istanze, poteva promuovere nel 2001 un nuovo giudizio, considerato che gli effetti della prescrizione erano stati interrotti dall'atto di citazione in riassunzione e dalle lettere raccomandate del 6.12.1994 inviate dall'avv. N. alla D. C. srl e alla Agrileasing spa (all. 14 e 15 fasc. conv.).

Affrontiamo, infine, all'inadempimento consistito nel fatto che il N. non ebbe a richiedere tra il 14 febbraio (ossia il giorno successivo alla sera in cui gli fu portato allo studio il fax della Zamark del 13.2.91 che dava concretezza ai sospetti degli odierni attori) e il 22 marzo 1991 (data in cui la macchina rientrò nel possesso della società finanziaria concedente) un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare se la macchina modello E12S (il riferimento al mod. ELJ2 fatto a pag. 28 della cit. è chiaramente un lapsus), fornita in virtù del primo contratto di leasing, aveva effettivamente 6 anni e mezzo di vita al momento della consegna, avvenuta nell'estate 1987, e non fosse nuova così come dovuto.

Dato per scontato che l'esito dell'accertamento sarebbe stato inopponibile alla Agrileasing attese le clausole di esclusione della rilevanza di vizi e qualità dei beni forniti contenute nel contratto di finanziamento, e anche volendo ammettere che ciò avvenne per una precisa scelta dell'avvocato (e non perché gli attori non intendevano sostenere ulteriori spese come assume il convenuto), va detto che tale costoso accertamento non era opportuno farlo in considerazione del fatto che esso avrebbe avuto una natura meramente esplorativa poiché non fondato su solidi elementi.

Basti considerare che nella querela per truffa presentata a Lecce dalla S. il 28.2.1994 contro G. D. C. la stessa S. sosteneva che a seguito del fax della Zamark in data 13.2.1991 costei era "nel dubbio che la D.C. avesse perpetrato una truffa ai suoi danni", situazione di dubbio confermata dal fatto che la S. chiese negli anni successivi per lettera e via fax ulteriori informazioni alla Zamark "volendo scoprire a tutti i costi quale fosse l'esatta data di immatricolazione dei macchinari" e che nelle successive risposte,

a dire sempre della S., la ditta costruttrice aveva prima tergiversato e poi comunicato che per la macchina oggetto di sospetto "l'anno di immatricolazione...era febbraio 86" anziché 80.

Si può quindi concludere che la S. si convinse che la macchina E12S fornita dalla D.C. era vecchia di molti anni, dopo lunghe ricerche, solo a marzo 1994 allorché alcuna richiesta di ATP era possibile fare atteso che il bene era rientrato in possesso della società proprietaria tre anni prima e che se ne erano poi perse le tracce, così come ammette la stessa S. nella lettera del 13.4.2001. Rileva inoltre che, come si è visto, la Zamark aveva poi smentito che la macchina E12S quando fu consegnata da D. C. fosse vecchia di sei anni.

Va anche osservato che la mancata richiesta dell'ATP non avrebbe avuto alcuna influenza sul giudizio avviato dall'avv. N. contro D. C. per conto dei coniugi P., così come ritenuto dal giudice della cautela nel concedere il sequestro conservativo (v. pag. 7 ordin. sequ. 26.10.2006), in quanto l'atto di istruzione preventiva avrebbe avuto ad oggetto una macchina fornita col primo contratto di leasing mentre il giudizio avviato nell'89 aveva ad oggetto le macchine del secondo contratto.

L'avv. N. ha proposto domanda riconvenzionale contro S. L. e P. E. per il danno a lui cagionato, sotto il profilo del danno all'immagine e al buon nome professionale, dalla attività processuale compiuta dagli attori contestandogli infondatamente condotte di violazione dei doveri professionali di diligenza e probità e per i provvedimenti giurisdizionali (id est sequestro conservativo) che ne erano derivati.

La domanda è infondata e va rigettata. Deve invero considerarsi che gli attori non hanno fatto altro che esercitare legittimamente il proprio diritto di azione, costituzionalmente tutelato, peraltro non senza un qualche successo nella fase cautelare svoltasi ante causam, quando ottenevano l'autorizzazione al sequestro conservativo per un importo di euro 160.000,00, circostanza questa che consente tranquillamente di escludere che ci troviamo di fronte ad una azione del tutto temeraria, anche se indubbiamente all'esito della approfondita analisi delle questioni svoltasi in questa competente sede decisionale del giudizio di cognizione alcuni dei rilievi mossi al

professionista si sono rivelati palesemente infondati. Le spese patite dal N. a seguito della esecuzione del sequestro (rilascio di fideiussione; spese di cancellazione del sequestro) rimangono a suo carico essendo frutto della legittima esecuzione di un provvedimento giudiziario.

Le spese di giudizio, atteso il suo esito complessivo e il contrastante esito del procedimento cautelare, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da S. L. e P. E. contro l'avv. N. G. con atto di citazione notificato il 10.01.2007 e sulla domanda riconvenzionale, ogni contraria istanza difesa e eccezione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda proposta da S. L. e P. E. perché in parte prescritta e nel resto infondata;

rigetta altresì la domanda riconvenzionale perchè infondata;

spese compensate.

Acquaviva delle Fonti, 12.10.2009

Il Giudice

Sergio Cassano